**PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 22 febbraio 2017**

**relativo alla partecipazione dell'Italia a una serie di programmi del Fondo monetario internazionale: la proroga dell'accordo di prestito New Arrangements to Borrow, il contributo al Poverty Reduction and Growth Trust e un nuovo accordo di prestito bilaterale**

**(CON/2017/4)**

**Introduzione e base giuridica**

In data 20 febbraio 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano una richiesta di parere relativa agli emendamenti (di seguito la «proposta di emendamenti»)[1] a un decreto-legge recante proroga e definizione di termini[2] (di seguito il «Decreto-legge»). Gli emendamenti attengono alla partecipazione dell'Italia a una serie di programmi del Fondo monetario internazionale (IMF) o a questo collegati. Il Decreto-legge, se non convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione (ossia entro il 28 febbraio 2017) perderà efficacia fin dall'inizio.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del terzo trattino dell'art. 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio 98/415/CE[3], in quanto la proposta di emendamenti concerne la banca centrale nazionale (BCN). In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

## 1 Scopo degli emendamenti al Decreto-legge

*1.1 Proroga della partecipazione della Banca d'Italia al* New Arrangements to Borrow

La proposta di emendamenti al Decreto-legge autorizza la Banca d'Italia (BdI) a prorogare la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) fino al 16 novembre 2022 e a concedere una linea di credito per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (SDR) (attualmente equivalenti a 8,7 miliardi di euro). Tale linea di credito sarà finanziato con risorse della BdI. Sarà accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, degli interessi e per la copertura di eventuali rischi di cambio sulla linea di credito concessa dalla BdI ai sensi del Decreto-legge.

ll NAB è stato creato nel 1998 al fine di aumentare la capacità di finanziamento dell'FMI. L'Italia è stata tra i primi paesi aderenti. Al momento dell'adesione all'accordo lo Stato italiano non aveva

1 Proposta di emendamenti al disegno di legge n. 2630 del 5 gennaio 2017.

2 Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, *Serie generale* n. 304 del 30.12.2016.

3 Decisione del Consiglio 98/415/CE , del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 189 del 3.7.1998, pag. 42).

concesso alcuna garanzia alla BdI. Il 4 novembre 2016, il Consiglio di amministrazione dell'FMI ha deciso di rinnovare l'accordo NAB per ulteriori cinque anni[4]. La decisione sul rinnovo non richiede agli Stati partecipanti di confermare la volontà di rinnovare la partecipazione all'accordo. La continuazione della partecipazione è presunta se lo Stato interessato omette di comunicare l'intenzione di non aderire all'accordo sei mesi prima dell'entrata in vigore della decisione sul rinnovo, ossia entro aprile 2017[5].

*1.2 Rinnovo del contributo al* Poverty Reduction and Growth Trust

1.2.1 La proposta di emendamenti al Decreto-legge autorizza altresì la BdI a concedere nuovi prestiti nei limiti di 400 milioni di SDR da erogare a tassi di mercato al *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT) dell'FMI. Il prestito sarà finanziato con risorse della Banca d'Italia e su di esso sarà accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi[6].

1.2.2 Il 23 luglio 2009, il Consiglio di amministrazione dell'FMI ha approvato modifiche ad ampio raggio al fine di potenziare gli strumenti finanziari agevolati per i Paesi a basso reddito[7]. La decisione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'FMI ha istituito il PRGT, che ha sostituito e ampliato il preesistente *Poverty Reduction and Growth Facility-Exogenous Shocks Facility*. Il PRGT comprende nuove linee di credito perfezionate sotto il profilo finanziario considerate più adatte alle esigenze dei paesi a basso reddito. In ragione del crescente numero di richieste da parte di paesi a basso reddito, si richiedono nuovi contributi ai paesi donatori.

*1.3 Autorizzazione alla BdI a concedere all'FMI prestiti bilaterali per conto dell'Italia*

La proposta di emendamenti al Decreto-legge autorizza la BdI a stipulare con l'FMI un accordo di prestito bilaterale nel quadro dell'attuazione degli impegni assunti dall'Italia a contribuire al rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'FMI per fronteggiare la crisi finanziaria. Poiché l'accordo di prestito bilaterale tra l'Italia e l'FMI è scaduto nell'ottobre 2016, la proposta di emendamenti al Decreto-legge autorizza la BdI a stipulare un nuovo accordo di prestito bilaterale con l'FMI denominato in SDR fino a un ammontare equivalente a 23.480 milioni di euro[8]. L'accordo di prestito bilaterale è destinato a scadere il 31 dicembre 2019, salva la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2020. Lo Stato garantirà il rimborso del capitale, degli interessi e la copertura di eventuali rischi di cambio sul prestito concesso dalla BdI ai sensi del Decreto-legge[9].

---

4 V. comunicato stampa dell'FMI n. 16/502 https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/11/11/PR16502-IMF-Executive-Board-Approves-Renewal-of-New-Arrangements-to-Borrow

5 Attualmente le relazioni tra l'Italia e l'IMF sono regolate dall'articolo 2, commi 13 e 15, del decreto-legge relativo alla proroga di termini e di interventi urgenti in materia tributaria, 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Ai sensi del decreto-legge, (i) il contributo dell'Italia al NAB ammontava a 13,58 miliardi di euro, finanziato con risorse della BdI mediante un prestito con scadenza al 17 novembre 2017; e (ii) la BdI era autorizzata a concludere in via provvisoria un accordo di prestito bilaterale in favore dell'FMI fino a un ammontare di 8,11 miliardi di euro per conto dell'Italia. V. parere il CON/2011/10 Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

6 Attualmente la partecipazione dell'Italia al PRGT è regolata dall'articolo 2, commi 14 e 15, del decreto-legge relativo alla proroga di termini e di interventi urgenti in materia tributaria, 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Ai sensi del decreto-legge, la BdI è autorizzata a concedere prestiti a tassi di mercato fino a un ammontare di 800 milioni di SDR. Cfr. il parere BCE CON/2011/10.

7 V. nota d'informazione al pubblico dell'FMI n. 09/94 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/pn0994

8 Come definito nel paragrafo 1(a), dello schema di accordo di prestito allegato alla proposta di emendamenti.

9 L'articolo 25, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 4, costituisce la base giuridica per l'avvio di trattative da parte della BdI finalizzate alla conclusione di un accordo di prestito bilaterale con l'FMI. Cfr. il parere BCE CON/2012/20.

## 2. Osservazioni di carattere generale

La BCE è favorevole a che un FMI dotato di adeguate risorse assuma una posizione centrale nel sistema monetario internazionale, ove può contribuire significativamente alla stabilità economica e finanziaria mondiale. Con il sostegno degli Stati membri dell'Unione, l'FMI, in risposta alla crisi finanziaria, ha aumentato in modo considerevole le proprie risorse, sia in termini di quote che di risorse ottenute in prestito come il NAB e i prestiti bilaterali.

## 3. Divieto di finanziamento monetario

3.1 La proposta di emendamenti al Decreto legge deve rispettare il divieto di finanziamento monetario ai sensi dell'articolo 123 del Trattato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato, all'articolo 21.2 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea e al regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio[10]. In particolare, l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3603/93 dispone che il finanziamento da parte delle BCN degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dell'FMI non sia considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 123 del Trattato. Il considerando 14 del regolamento (CE) n. 3603/93 chiarisce la logica che sta alla base dell'eccezione, precisando che è opportuno autorizzare il finanziamento degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti dell'FMI da parte delle BCN poiché esso «si traduce in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche di un'attività di riserva». Pertanto, l'eccezione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3603/93 deve essere interpretato in linea con tale logica[11].

3.2 Le attività di riserva sono definite come attività sull'estero immediatamente a disposizione delle autorità monetarie per soddisfare le necessità di finanziamento della bilancia dei pagamenti, per intervenire sui mercati dei cambi incidendo sui tassi di cambio delle valute e per altri scopi correlati (come mantenere la fiducia nella valuta e nell'economia o servire da base per prestiti esteri). In base a tale definizione le attività di riserva devono consistere in attività in valuta estera e, a parte l'oro fisico, in crediti nei confronti di non residenti[12]. Il trasferimento della BdI del contributo dell'Italia al PRGT dell'FMI, la concessione di prestiti nell'ambito del NAB e gli accordi di prestito bilaterali conclusi con l'FMI per conto dell'Italia da parte della BdI, come previsto nella proposta di emendamenti al Decreto-legge, ricadono nell'eccezione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3603/93 poiché i risultati del finanziamento si traducono in crediti della BdI denominati in valuta

10 Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

11 In linea con tale interpretazione, v. i pareri CON/2005/29 e CON/2013/16. In riferimento alla questione del finanziamento degli aumenti delle quote dell'FMI da parte delle BCN v. i pareri CON/2012/65 e CON/2011/97.

12 V. Fondo monetario internazionale, Balance of Payments and International Investment Position Manual (sesta edizione, 2009), pagg. 111-118.

estera (SDR) nei confronti di soggetti non residenti (l'FMI e un trust amministrato dall'FMI) che hanno tutte le caratteristiche di un'attività di riserva[13].

3.3 Alla luce di quanto precede la BCE ritiene che il trasferimento della BdI del contributo dell'Italia al PRGT dell'FMI e la concessione di prestiti nell'ambito del NAB e degli accordi bilaterali conclusi con l'FMI per conto dell'Italia non dovrebbero essere considerati una forma di finanziamento monetario vietata ai sensi del Trattato[14].

## 4. Indipendenza finanziaria

4.1 Dal punto di vista dell'indipendenza finanziaria, garantita alle BCN del Sistema europeo di banche centrali dall'articolo 130 del Trattato, ai sensi del quale gli Stati membri non possono mettere le rispettive BCN nella condizione di non disporre di risorse finanziarie o di un patrimonio netto sufficienti ad assolvere i compiti del SEBC o all'Eurosistema[15], la BCE valuta con favore la garanzia di cui alla proposta di emendamenti, concessa dallo Stato in relazione al rimborso del capitale e degli interessi sui prestiti della BdI che, in caso di proroga della partecipazione al NAB e al nuovo accordo di prestito bilaterale con l'FMI, è destinata a coprire anche eventuali rischi di cambio sui prestiti erogati dalla BdI.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 febbraio 2017.

[*firmato*]

*Il Presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

13 La voce 2.1 dell'Attivo nell'allegato IV all'indirizzo (UE) n. 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (rifusione) (GU L del 20.12.2006, pag. 37) elenca gli «accordi generali di prestito, prestiti concessi in base ad accordi speciali, depositi effettuati presso trust gestiti dall'FMI» tra i «crediti nei confronti dell'IMF». Vi rientra il trasferimento della Banca d'Italia del contributo dell'Italia al PRGT dell'FMI, atteso che quest'ultimo è descritto dall'FMI come un «pacchetto finanziario [finalizzato a reperire] nuove risorse in prestito dai membri per 10,8 miliardi di SDR (compresi 1,8 miliardi di SDR per un regime d'incasso volontario in base al quale i prestatori aderenti possono richiedere il pronto rimborso dei prestiti per necessità della bilancia dei pagamenti)». V. http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/04/Financing-the-IMFs-Concessional-Lending-to-Low-Income-Countries.

14 V. anche i pareri della CON/2009/100, CON/2010/40 e CON/2011/10. Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

15 Rapporto sulla convergenza 2016, pag. 25.